

DELITTO DI PERCOSSE

Prof. Simona Zaami

Sezione dipartimentale di Medicina Legale

Università di Roma "Sapienza"

Il delitto di percosse

Art. 581 c.p. (*Delitto di percosse*): Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una **malattia nel corpo o nella mente**, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Il codice penale italiano fa rientrare il delitto di percosse nell'ambito dei **delitti contro la persona**.

Il delitto, se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente e se la violenza non è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, è punito **secondo l'articolo 581 c.p.** con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico protetto nel reato di percosse è **l'incolumità individuale**; infatti l'ordinamento giuridico mira a proteggere, con la previsione della punibilità del delitto di percosse, l'incolumità della persona nella sua dimensione fisica e psichica e, più in generale, il bene salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, come "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*".

Soggetto attivo del reato

Il **soggetto attivo** del reato può essere **qualunque individuo** e il reato si intende consumato nel momento in cui è realizzato l'atto di percuotere un'altra persona. Con l'atto del percuotere si intende battere, colpire un individuo mediante una **condotta commissiva** che può realizzarsi utilizzando mezzi di offesa naturali (mani, piedi, testa) secondo la giurisprudenza prevalente o con mezzi d'offesa artificiali (sassi, bastoni, libri, ecc.).

Assenza di malattia

Quali esempi possiamo citare gli atti di sferrare un pugno, un calcio, strattonare, pizzicare o sferrare uno schiaffo con violenza in modo tale da arrecare sofferenza ad altro soggetto. Il risultato ai fini della configurazione del reato in oggetto deve essere quello di infliggere dolore a qualcuno.

Alla sofferenza ed al dolore possono associarsi segni obiettivi come ad esempio ecchimosi, gonfiore della parte del corpo colpita, ma la condizione essenziale ai fini della configurazione del delitto *de quo* è che la situazione dolorosa ed eventualmente disfunzionale sia di **tipo transitorio** e che **non si instauri una malattia** ossia deve trattarsi di atto violento che non cagioni nella vittima effetti patologici o postumi di alcun genere costituenti malattia (Cass. n. 7388/1985).

Segue...

La giurisprudenza ribadisce come la differenza fondamentale tra delitto di percosse e delitto di lesione personale si fonda sul concetto di assenza/presenza di malattia; infatti **il reato di percosse produce una mera sensazione dolorosa transitoria ed assenza di malattia**, mentre il secondo cagiona al soggetto passivo una lesione dalla quale deriva **sempre una malattia** nel corpo e/o nella mente (Cass. n. 15420/2008; Cass. n. 714/1999).

Soggetto passivo del reato

Il **soggetto passivo** è necessariamente **un essere vivente**, poiché l'azione violenta contro un individuo non più in vita potrebbe integrare semmai l'ipotesi di **vilipendio di cadavere** di cui all'art. 410 c.p.

Elemento oggettivo

Si tratta di un **reato formale, o di pura condotta**, nel quale l'evento si immedesima con l'azione: il delitto di percosse infatti si consuma nel momento in cui è realizzata la condotta violenta nei confronti di un individuo, idonea a produrre sensazioni dolorose transitorie che non determinino quindi una malattia ossia esiti morbosi permanenti, altrimenti si configurerebbe il delitto di lesioni personali (Cass. n. 19405/2009; Cass. n. 186593/1990).

Elemento soggettivo

- L'elemento psicologico del reato è rappresentato dalla **consapevolezza di percuotere**.
- Il delitto di percosse, pertanto, è **sempre doloso**, al contrario del delitto di lesione personale che può essere colposo o doloso.

Aspetti procedurali

Il delitto di percosse è perseguibile soltanto a querela della **persona offesa, pertanto vi è esenzione del referto.**

Ciò significa che se non c'è la volontà manifesta della vittima di perseguire l'autore del reato, le autorità competenti non potranno indagare e quindi processare il reo.

Nel delitto di lesione personale vi può essere denuncia a querela o d'ufficio e vi può essere esenzione o obbligo di referto a seconda di precise fattispecie.

I rapporti con altri reati

L'art 581 c.p. recita al comma 2:

«Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato».

Con riferimento ai rapporti con gli altri reati, non si applicano le disposizioni relative al delitto di percosse quando il delitto ex art. 581 c.p. rimane **assorbito in delitti più gravi**, in cui la violenza è circostanza aggravante o elemento costitutivo del reato [come, ad esempio, il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (Cass. n. 7043/2005), la violenza privata ex art. 610 c.p. (Cass. n. 4669/1995), la rapina (art. 628 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), ecc.].

Differenze tra delitto di percosse e delitto di lesioni personali

Elemento	Percosse	Lesione personale
Soggettivo	dolo	dolo o colpa
Condotta	attiva	attiva o omissiva
Evento	assenza di malattia	malattia
Punibilità	a querela	a querela o d'ufficio
Referto	esenzione	esenzione o obbligo

Giurisprudenza in materie di delitto di percosse Cassazione penale 13/06/2014 n. 51085

Il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, **comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica**, con la conseguenza che in tale ambito previsionale **rientra anche la spinta**, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.

Cassazione penale 06/02/2013 n. 27990

Integra il delitto di percosse **il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo** del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale dal lasciare tracce ecchimotiche.

Cassazione penale 05/02/2013 n. 15839

La sussistenza del reato di lesioni e non di quello di percosse deriva dall'accertata guaribilità della cagionata malattia, essendo **nota la differenza tra la percossa, che non produce malattia, e le lesioni personali** che, di converso, tale alterazione dello stato di salute provocano.